Legge 18 agosto 1978 n. 497

Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge

Art. 1

Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

Art. 2

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente art. 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale programma è comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 3

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente art. 2, nonchè sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

Art. 4

Il programma di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli

strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato: ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; a stipulare permute di aree e fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente art. 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario, purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente art. 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, numero 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'art. 4 con il comitato di cui all'art. 23 della presente legge; ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministro della difesa, per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entità. Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5

Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 6

In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

- 1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
- 2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
- 3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
- 4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
- 5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC).

Art. 7

L'alloggio gratuito di cui al punto 1) del precedente art. 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa. Della concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio. Con il regolamento di cui al successivo art. 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Art. 9

Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;
- b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
- c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'art. 20.

Art.10

Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente art. 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

Art. 11

Gli alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente art. 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

Art. 12

Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

Art. 13

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Art. 14

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

Art. 15

Oltre al canone mensile di cui al precedente art. 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 6 le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

Art. 16

I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo art. 20.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

Art. 18

Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente art. 5.

Art. 19

Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione -- d'intesa con gli organi della rappresentanza militare -- di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

Art. 21

In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

Art. 22

Gli assegnatari utenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/ militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi. In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di 1º grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso. Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 23

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto: dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede; da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti; dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato; da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro; dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal direttore generale del genio militare. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

Art. 24

Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

Art. 25

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. Ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

Art. 26

Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987. All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi. All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.